Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 23 agosto 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1966, n. **1393.**

Scioglimento del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Consorzio regionale sardo cooperative ex combattenti », con sede in Cagliari.

N. 1393. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Consorzio regionale sardo cooperative ex combattenti », con sede in Cagliari, viene sciolto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 129. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **727.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 119, relativo alla Scuola di specializzazione in Diplomatica ed archivistica che dipende congiuntamente dalle Facoltà di giurisprudenza e di Lettere e filosofia è modificato nel modo seguente:

Art. 119. — E' istituita per iniziativa delle Facoltà di giurisprudenza e di Lettere e filosofia, la Scuola di specializzazione in Diplomatica ed archivistica, che ha per fine di promuovere la preparazione tecnica di coloro che aspirano alla carriera direttiva degli Archivi e di incrementare lo studio e la pubblicazione dei fondi archivistici e delle fonti storiche in genere, con particolare riguardo ai documenti dell'Italia meridionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 126. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. **728.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell' Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Scienza politica;
Scienza dell'Amministrazione;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia economica;
Elementi di diritto ecclesiastico;
Storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane.

Art. 45. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Terapia medica sistematica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 110. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. **729.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Nicola Vescovo con la Parrocchia dei SS. Giorgio e Leonardo, nel comune di Roccabascerana (Avellino).

N. 729. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Benevento in data 1° aprile 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Nicola Vescovo, in frazione Tuoro del comune di Roccabascerana (Avellino), con quella dei SS. Giorgio e Leonardo, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 136. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **730.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Cleto Papa e Martire, in Roma.

N. 730. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 25 luglio 1966, integrato con altro decreto del 26 successivo e con dichiarazione del 20 ottobre 1966, relativo alla erezione in Roma, borgata S. Basilio, della Parrocchia di San Cleto Papa e Martire ed alla istituzione di due benefici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 139. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **731.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria « Mater Ecclesiae », in Roma.

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 13 maggio 1966, integrato con altro decreto del 14 successivo e con dichiarazione del 5 agosto 1966, relativo alla erezione in Roma, borgata Tor di Valle, della Parrocchia di Santa Maria « Mater Ecclesiae » ed alla istituzione di due benefici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 140 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1967.

Nomina del presidente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1963, registro n. 3 Sanità, foglio n. 192, con il quale è stato provveduto alla nomina per un quadriennio del presidente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in persona dell'on.le dott. Angela Gotelli;

Vista la legge 1° dicembre 1966, n. 1081, con la quale sono state apportate modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente dell'Ente suddetto, a termini dell'art. 1 della legge sopracitata, per la durata di anni cinque;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 206 e 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'On.le dott. Angela Gotelli è nominata presidente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto.

Il Ministro per la sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1967.

SARAGAT

MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1967
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 342

(8808)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1967.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Riviera del Garda » rosso e chiaretto ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Riviera del Garda » rosso e chiaretto, corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per la Lombardia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Riviera del Garda » rosso e chiaretto, formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1967, n. 24;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Riviera del Garda » rosso e chiaretto, ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1967.

Art. 2.

I conduttori che intendano porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con la denominazione di origine controllata « Riviera del Garda » rosso e chiaretto, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del predetto disciplinare — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2 del disciplinare di produzione, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti dei vitigni esistenti nell'azienda e previsti per la produzione dei vini « Riviera del Garda ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di detto art. 2 dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Ai vini « Riviera del Garda » rosso e chiaretto, che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

— di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

— di 18 mesi per il prodotto presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

— di 24 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1967.

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1967
Registro n. 14, *foglio n.* 384

Disciplinare di produzione dei vini « Riviera del Garda » rosso e chiaretto

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Riviera del Garda » rosso e chiaretto, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Riviera del Garda » rosso e chiaretto, devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

— Groppello (nei tipi Gentile-Groppellone e Mocasina): 50-60%;
— Sangiovese: 10-25%;
— Barbera: 10-20%;
— Berzamino (Marzemino): 5-15 %.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Riviera del Garda » rosso e chiaretto, comprende i territori dei seguenti Comuni:

Limone sul Garda - Tremosine - Tignale - Cargnano - Capovalle - Idro - Treviso Bresciano - Provaglio Val Sabbia - Sabbio Chiese - Vobarno - Toscolano Maderno - Gardone Riviera - Salò - Roè Volciano - Villanuova sul Clisi - Gavardo - San Felice del Benaco - Puegnago - Muscoline - Manerba del Garda - Polpe-

nazze - Moniga del Garda - Soiano del Lago - Calvagese della Riviera - Padenghe sul Garda - Bedizzole - Lonato - Desenzano del Garda - Pozzolengo - Sirmione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Riviera del Garda » rosso e chiaretto, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti pedecollinari e collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 350 metri s.l.m. e con esclusione di terreni pianeggianti umidi.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Riviera del Garda » rosso e chiaretto, non deve essere superiore a quintali 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 68%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e, comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, nell'ambito del territorio della provincia di Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche, tra cui la pratica della rifermentazione tipo « governo alla toscana » da effettuare con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Per la produzione del vino « Riviera del Garda », chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve contatto delle parti solide.

E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10% del volume.

Art. 6.

I vini « Riviera del Garda » rosso e chiaretto, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Riviera del Garda » rosso:

— colore: rosso rubino intenso brillante;
— profumo: vinoso caratteristico;
— sapore: sapido, caratteristico, a fondo leggermente amarognolo;
— gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
— acidità totale: da 5 a 7,50 per mille;
— estratto secco netto: da 21 a 26 per mille;
— ceneri: da 1,80 a 2,40 per mille.

« Riviera del Garda » chiaretto:

— colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini;
— profumo: delicato gradevole;
— sapore: morbido, con fondo neutro o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara;
— gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
— acidità totale: da 4,50 a 7 per mille;
— estratto secco netto: da 18 a 23 per mille;
— ceneri: da 1,60 a 2,30 per mille.

Art. 7.

Il vino « Riviera del Garda » rosso che abbia una gradazione alcoolica complessiva naturale di gradi 11,5, qualora venga invecchiato per almeno un anno ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di gradi 12, può portare in etichetta la qualificazione « superiore ». In tal caso l'estratto secco netto fino al 30 per mille e le ceneri fino a 2,80 per mille sono da considerarsi regolari.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Riviera del Garda » rosso e chiaretto, è consentita l'aggiunta di eventuali specificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località ricadenti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, nonchè di indicazioni veritiere di aziende, ville, tenute agricole, castelli e similari.

E' vietato, invece, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini « Riviera del Garda » rosso e chiaretto, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Riviera del Garda» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(8786)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1967.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Verdicchio di Matelica » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Verdicchio di Matelica », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per le Marche;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Verdicchio di Matelica » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1967 n. 86;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Verdicchio di Matelica » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1967.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con la denominazione di origine controllata « Verdicchio di Matelica » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui il « Verdicchio » sia presente in misura non inferiore al 60 % del totale, purchè i vitigni diversi dal Verdicchio, dal Trebbiano toscano e dalla Malvasia toscana non superino il 10 % del totale delle viti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Al vino « Verdicchio di Matelica » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

— di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

— di 18 mesi per il prodotto presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

— di 24 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1967
Registro n. 14, foglio n. 389

Disciplinare di produzione del vino « Verdicchio di Matelica »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Verdicchio di Matelica» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Verdicchio di Matelica » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano toscano e Malvasia toscana in misura non superiore al 20% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del « Verdicchio di Matelica » comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto d'Esi e Fabriano in provincia di Ancona.

La zona di produzione è così delimitata:

partendo dal centro urbano di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia-Fabriano, che segue fino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile fino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia-Fabriano che poi segue fino alla località Case Tribbio. Di qui prende la carrareccia per la frazione Paterno, poi la strada per frazione Castigliole indi la strada per la Chiesa parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla provinciale Esanatoglia-Fabriano che segue fino al bivio per la frazione Bassano.

Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla frazione Bassano e passando davanti alla Chiesa parrocchiale della frazione di Argignano prosegue fino ad inserirsi sulla strada statale 76, che percorre fino al bivio con la strada delle Serre. Prende per questa strada fino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto d'Esi che segue fino ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per Case San Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni Cerqueti e Fontanelle.

Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto Colle Tenuto, Colferraio, indi percorre la carrareccia che da Colferraio porta a Rastia, ed a Casa Romma (q. 460) per raggiungere, lungo un sentiero, q. 554.

Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant'Anna poi da qui la direttrice per q. 474 e da questa quota la direttrice per Case Valle Piana. Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Casa Laga Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana. Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte, San Giovanni, Villa Baldoni, sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica.

Dall'incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiallo giunge alla frazione Selvagli. Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo-San Severino Marche; e che percorre fino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero; segue tale carrareccia passando attraverso Case Piermarchi, fino all'incrocio con la strada Castelraimondo-Crispiero, immettendosi poi sulla strada per Camerino, fino al bivio per la frazione Sabbieta. Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case Gorgiano, fino al ponte sul fosso di Sperimento per congiungersi poi lungo detto fosso, alla strada statale Camerino-Castelraimondo. Da qui prosegue lungo il fosso di Palente, fino al ponte della Cesara.

Segue poi la strada per Piampalente, tocca il bivio Parrocchia di Palente, passa per Mistrano, per Canepuccio, per Valle San Martino, per Sellano, per Perito fino a raggiungere la frazione Seppio.

Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km. 2 sulla strada statale Pioraco-Castelraimondo.

Da qui segue poi il confine comunale Pioraco-Castelraimondo fino alla confluenza con la carrareccia per Sant'Angelo che percorre sino alla frazione Sant'Angelo. Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel Santa Maria secondo la direttrice che da Sant'Angelo (q. 549) va a Case il Poggio (q. 507), attraverso le quote 684, 592, 529.

Da Case il Poggio segue la carrareccia per Case Foscoli. Da Case Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemma, secondo

la direttrice che da Case Foscoli (q. 488) va al confine comunale Matelica-Esanatoglia in prossimità di Case Cantalupo, attraverso le quote 539, 597, 489, 622, 583.

Da Case Cantalupo percorre il confine comunale Matelica-Esanatoglia, fino alla provinciale Esanatoglia-Matelica e da qui si ricongiunge al centro urbano di Esanatoglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Verdicchio di Matelica » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i q.li 130 ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei Comuni il cui territorio entra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Le uve, dopo la eventuale cernita di cui all'art. 4, devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Verdicchio di Matelica », all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— limpidezza: brillante;
— colore paglierino tenue;
— odore: delicato, caratteristico;
— sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
— gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
— acidità totale: dal 5 al 7 per mille;
— estratto secco netto: da 20 a 26 per litro.

Art. 7.

La denominazione di origine « Verdicchio di Matelica » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini base aventi diritto alla denominazione stessa.

La preparazione del vino spumante deve avvenire entro il territorio della provincia di Macerata.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Verdicchio di Matelica » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il « Verdicchio di Matelica » può figurare la indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Verdicchio di Matelica » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(8787)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 1967.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, 15 ottobre 1960, n. 1627, che ne ha approvato il vigente statuto, e 22 marzo 1963, n. 673, che lo ha modificato all'art. 1;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1962, con il quale il dott. Cesare Patuelli è stato nominato, per un triennio, presidente dell'Ente predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il prof. Italo Cosmo è nominato presidente dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1967.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(8629)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1967.

Costituzione delle sezioni del Comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto l'art. 17 della citata legge, che istituisce il Comitato centrale dell'artigianato;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 333, con il quale è stato costituito il Comitato centrale dell'artigianato;

Visti gli articoli 6 e 7 del regolamento del Comitato centrale dell'artigianato, approvato con il proprio decreto 7 marzo 1958;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della sezione I del Comitato centrale dell'artigianato:

il presidente della Commissione regionale per l'artigianato degli Abruzzi, on. avv. Remo Gaspari;

il presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Basilicata, on. avv. Claudio Merenda;

il presidente della Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna, cav. uff. Francesco Sommi;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Lazio, cav. uff. Tullio Albanesi;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Liguria, cav. uff. Angelo Guglielmi;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana, dott. Giuseppe Martelli Calvelli;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria, arch. Angelo Baldelli;
il cav. di gr. cr. Manlio Germozzi, rappresentante di organizzazione nazionale delle categorie artigiane;
il sig. Alfredo Giampietro, rappresentante di organizzazione nazionale dei lavoratori;
il direttore generale dell'Artigianato e delle piccole industrie;
il dott. Vincenzo Firmi, rappresentante del Ministero del tesoro;
il dott. Mario Pugliesi, rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
il dott. Alessandro Longinotti, rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;
il presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;
il presidente dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato;
il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
il presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
il dott. Giuseppe Fabbrini e il dott. Luigi Folena, esperti in materia di credito artigiano;
l'on. dott. Antonio Laforgia e il gr. uff. Luigi Illario, esperti in materie concernenti l'artigianato.

Sono chiamati a far parte della sezione II:
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Calabria, on. avv. Francesco Bova;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Campania, on. Vittoria Titomanlio;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia, prof. Ugo Vaglia;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Molise, on. dott. Remo Sammartino;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Sicilia, cav. Giuseppe Guarino;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Valle d'Aosta, sig. Guerrino Vettorato;
il presidente della Commissione per la tutela e lo incremento delle attività artigiane della provincia di Trento, sig. Rodolfo Rensi;
il sig. Aldo Gelati, rappresentante di organizzazione nazionale delle categorie artigiane;
il sig. Luigi Puccini, rappresentante di organizzazione nazionale dei lavoratori;
il direttore generale dell'Istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione;
il dott. Alberto Ghergo, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il dott. Antonio Saffioti, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
il presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;
il presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
l'on. dott. Vincenzo Russo, esperto in materie concernenti l'artigianato.

Sono chiamati a far parte della sezione III:
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato delle Marche, dott. Rolando Moroni;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Piemonte, cav. uff. Giovanni Nebiolo;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Puglia, comm. Cosimo De Nuccio;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Sardegna, on. avv. Mario Puddu;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia, cav. uff. Giorgio Valmarin;
il presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Veneto, cav. uff. Walter Dalla Vecchia;
il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato della provincia di Bolzano, cav. uff. Fritz Selva;
l'avv. Romualdo Marino, rappresentante di organizzazione nazionale delle categorie artigiane;
il sig. Tizio Corradi, rappresentante di organizzazione nazionale dei lavoratori;
il dott. Antonino Marionetti, rappresentante del Ministero delle finanze;
il dott. Ubaldo Grimaldi, rappresentante del Ministero della marina mercantile;
il dott. Carlo Cobre, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
il presidente del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;
il cav. Gabriele M. Lanfredini, esperto in materie concernenti l'artigianato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1967
Registro n. 15 *Industria e commercio, foglio n.* 38

(8819)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1967.

Nomina del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1963, registro n. 3, Sanità, foglio n. 192, con il quale è stato provveduto alla nomina per un quadriennio del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Vista la legge 1° dicembre 1966, n. 1081, con la quale sono state apportate modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

Considerato che occorre procedere alla rinnovazione del predetto Consiglio mediante la nomina dei membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) e *n*) di cui all'art. 1 della legge sopracitata, per la durata di anni cinque;

Viste le designazioni formulate dalle Amministrazioni e dalle organizzazioni interessate;

Sentito il presidente del Consiglio centrale dell'Opera per la scelta del presidente di Federazione provinciale e del presidente di Comitato di patronato dell'O.N.M.I.;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 20 e 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

1) Manca dott. Pietro, direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

2) Petrelli dott. Guido, direttore di divisione presso la Ragioneria generale dello Sato, designato dal Ministro per il tesoro;

3) Dispenza dott. Agostino, ispettore generale, capo servizio Scuola materna, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

4) Ghergo dott. Alberto, direttore generale, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

5) Chieffi prof. Angelo, direttore della Clinica pediatrica dell'Università di Firenze, scelto su terna proposta dalla Società italiana di pediatria;

6) Tesauro prof. Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Napoli, scelto su terna proposta dalla Società italiana di ostetricia e ginecologia;

7) Bollea prof. Giovanni, titolare della Cattedra di neuropsichiatria infantile dell'Università di Roma, scelto su terna proposta dalla Società italiana di psichiatria;

8) Bruni dott. Gian Carlo, esperto dei problemi di assistenza sociale;

9) Gueli prof. Ignazio, esperto dei problemi di assistenza sociale;

10) Paganucci prof. Lorenzo, sindaco di Cagli (Pesaro), designato dall'Associazione nazionale Comuni italiani;

11) Trevisan Ettore, sindaco di Noventa Vicentina (Vicenza), designato dall'Associazione Comuni italiani;

12) Carrà Giuseppe, sindaco di Sesto S. Giovanni (Milano), designato dalla Associazione Comuni italiani;

13) Cattanei avv. Francesco, presidente dell'Amministrazione provinciale di Genova, designato dall'Unione delle Province d'Italia;

14) Verrastro prof. Vincenzo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Potenza, designato dall'Unione delle Province d'Italia;

15) Fiorelli Fabio, presidente dell'Amministazione provinciale di Terni, designato dall'Unione delle Province d'Italia;

16) Moretti dott. Aldo, rappresentante dei dipendenti dell'ente, scelto su terna proposta dai sindacati dipendenti dell'Opera;

17) Ferri Mario, presidente della Federazione provinciale O.N.M.I. di Grosseto;

18) Martinelli Filippo, presidente del Comitato di patronato O.N.M.I. di Carrara.

Art. 2.

Fanno parte di diritto del Consiglio centrale:

1) il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

2) il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno.

Il presidente del Consiglio centrale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 giugno 1967.

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1967
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 321

(8809)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, nonchè di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore presentati dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, nonchè di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, nonchè alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze;

Tariffa n. 33 f: relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, decrescente del 4 % dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, con o senza capitalizzazione delle decrescenze.

Tariffa n. 20 d: relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, decrescente del 4 % dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con o senza capitalizzazione delle decrescenze (decreto ministeriale 1° febbraio 1963).

Roma, addì 1° agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8549)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada di bonifica in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Grossetto a termini dell'art. 16 della legge n. 126, ed approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1960, numero 1747;

Ritenuto che sul piano predetto, al n. 45, elenco *b*) risulta riportata la strada di bonifica « del Pollino » (dal km. 2 + 000 della strada provinciale di « Padule » raggiunge il Podere Pollino, dal quale, con due diramazioni raggiunge in località il Cristo, presso Marina di Grosseto, la strada statale n. 322 e in località Principina sempre la stessa strada statale n. 322) dell'estesa complessiva di km 14 + 000, che non è stata classificata provinciale in quanto ancora in costruzione;

Vista la nota 1360/27/M, del 30 maggio 1967, con la quale il Consorzio di bonifica grossetana ha trasmesso il certificato di collaudo della strada suddetta;

Ritenuto che può ora procedersi alla classificazione tra le provinciali della strada in parola a termini dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica « del Pollino » (dal km. 2+000 della strada provinciale di « Padule » raggiunge il podere del Pollino, dal quale, con due diramazioni raggiunge in località il Cristo, presso Marina di Grosseto, la strada statale n. 322 e in località Principina sempre la stessa strada statale n. 322, dell'estesa complessiva di km. 14 + 000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1967

(8342) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ravenna e declassificazione di un tratto dalle provinciali e classificazione del medesimo tra le comunali nel comune di Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 22 dicembre 1966, n. 255, con la quale l'Amministrazione provinciale di Ravenna ha chiesto la classificazione a provinciale della strada comunale: « Palazzina » che va dal Passo Gatto all'innesto con la strada provinciale « Bastia », in località C. Aldini, dell'estesa di km. 2,215, e la declassificazione a comunale del tratto di strada provinciale « Giovecca » che va dal Passo Gatto all'innesto con la strada provinciale Bastia, in località « Giovecca » della estesa di km. 1,865;

Visto il voto 16 maggio 1967. n. 751, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada « Palazzina » può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126, e che il detto tratto della strada provinciale « Giovecca » può essere declassificata a comunale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Palazzina » che va dal Passo Gatto all'innesto con la strada provinciale « Bastia » in località C. Aldini, dell'estesa di km. 2,215, in provincia di Ravenna. E' declassificato dalla categoria delle provinciali ed è classificato comunale il tratto della strada provinciale « Giovecca » che va dal Passo Gatto, all'innesto con la strada provinciale « Bastia » in località Giovecca dell'estesa di km. 1,865, entrando a far parte dell'elenco del comune di Lugo (Ravenna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1967.

(8347) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 29 ottobre 1965, n. 7614, con la quale l'Amministrazione provinciale di Pavia ha approvato, fra le altre, la provincializzazione delle seguenti strade comunali;

1) Brallo Balello Colletta Passo del Giovà (km. 12 + 000);

2) Casanova Cegni Negruzzo Passo del Giovà (km. 16 + 700);

3) Varzi Castellaro Cella confine alessandrino (km. 12 + 100);

e la delibera 6 marzo 1967, n. 1779;

Visto il voto 20 giugno 1967, n. 772, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le strade in parola possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4, lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che le strade suddette possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le seguenti tre strade comunali:

1) Brallo Balello Colletta - Passo del Giovà, estesa km. 12 + 000;

2) Casanova Cegni - Negruzzo Passo del Giovà, estesa km. 16 + 700;

3) Varzi - Castellaro Cella confine alessandrino, estesa km. 12 + 100.

Estesa complesiva km. 40 + 800.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1967

(8344) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera del 26 aprile 1966, n. 7866, con la la quale l'Amministrazione provinciale di Forlì ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale: « Balze-Capanne » dall'abitato di Balze (Forlì) al confine con la provincia di Pesaro (km. 0 + 650);

Visto il voto 16 maggio 1967, n. 586, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Balze-Capanne » dall'abitato di Balze (Forlì) al confine della provincia di Pesaro (estesa km. 0 + 650).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1967.

Il Ministro: MANCINI

(8345)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1967.

Approvazione della tariffa e delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di « gruppo », presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa e delle relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa e le relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 26 febbraio 1965:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 29 luglio 1967.

Il Ministro: ANDREOTTI

(8483)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita nonchè dei tassi relativi ad una opzione presentati dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società «Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita; nonchè di tassi di opzione;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, nonchè i tassi relativi alla seguente opzione, presentati dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tar. 9 (M-F) (m.a.g.), relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato, con un minimo garantito di annualità;

Tassi (M-F) (m.a.g.), di opzione per la conversione di un capitale pagabile alla scadenza del contratto, in una rendita vitalizia, con un minimo garantito di annualità.

Roma, addì 31 luglio 1967.

Il Ministro: ANDREOTTI

(8487)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1967.

Sostituzione di un membro del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale delle aziende private del gas, presso l'I.N.P.S.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 638, istitutiva del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1965 relativo alla costituzione del Comitato amministratore del Fondo di previdenza predetto;

Visto la nota n. 17810 del 28 giugno 1967 con la quale l'Associazione nazionale industriali gas designa il dott. Pasquale Palma quale membro del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas in rappresentanza degli industriali del gas, a seguito delle dimissioni del rag. Francesco Boano;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pasquale Palma è chiamato a far parte del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale delle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza degli industriali del gas ed in sostituzione del rag. Francesco Boano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1967

Il Ministro: Bosco

(8630)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Autorizzazione all'Istituto bancario S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio della Liguria, Lombardia e Lazio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Capo del Governo in data 11 dicembre 1936 e i propri decreti in data 27 novembre 1948, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 15 marzo e 22 ottobre 1963, coi quali l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle Province piemontesi e della Valle d'Aosta, nonchè in quello delle province di Genova, Imperia, Savona e Pavia;

Vista la domanda presentata dal predetto Istituto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa all'Istituto bancario S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, col decreto del Capo del Governo in data 11 dicembre 1936 e coi propri decreti in data 27 novembre 1948, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 15 marzo e 22 ottobre 1963, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio delle seguenti regioni: Liguria, Lombardia e Lazio.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle menzionate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: Colombo

(8884)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Estensione del territorio nel quale la Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento, in tutto il territorio delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, nonchè in quello della provincia di Catania.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca d'America e d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: Colombo

(8886)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 1961, con il quale l'ing. Felice Sabatini e l'avv. Giuseppe Mancini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che l'ing. Sabatini ha rassegnato le dimissioni in data 19 giugno 1967 e che l'avv. Mancini è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Mancini ed il sig. Febo Mattioli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: COLOMBO

(8882)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Estensione del territorio nel quale il Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1962, col quale il Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto legge e dal relativo regolamento, nel territorio di sessantaquattro Province e in quello dei comuni di Valtournanche (Aosta), Cortina d'Ampezzo (Belluno), Carrara (Massa Carrara) e Bosa (Nuoro);

Vista la domanda presentata dalla predetta Azienda di credito;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, con proprio decreto in data 26 ottobre 1962, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio della Repubblica, ad eccezione delle regioni del Molise e della Basilicata.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Credito Italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: COLOMBO

(8885)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1950,

Visti il decreto ministeriale del 14 novembre 1963, con il quale il cav. Giovanni Gatti venne nominato presidente della predetta Cassa, nonchè il decreto ministeriale del 15 settembre 1959, con il quale il dott. Renato Anconetani venne confermato vice presidente della Cassa medesima;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. Giovanni Gatti è confermato presidente ed il dott. Aroldo Dottori è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: COLOMBO

(8883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « La Fonte », con sede in Torino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 agosto 1967 il dott. Nicola La Sorsa è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « La Fonte », con sede in Torino, in sostituzione del dott. Giuseppe Chiatellino che non ha accettato l'incarico.

(8642)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1967, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 342, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 maggio 1966 dal dott. Papagna Antonio avverso la decisione del 15 novembre 1965 dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che ha dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico del medesimo in ordine alla mancata nomina, in qualità di insegnante abilitato di lingua francese, presso le scuole medie della provincia di Pisa.

(8555)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 194, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario prodotto il 28 febbraio 1966 dal prof. Raugi Giorgio avverso la graduatoria degli insegnanti non abilitati di applicazioni tecniche nell'anno scolastico 1965-66 per la provincia di Livorno e conseguenti nomine dei signori Simoncini Silvio e Grandi Roaldos, nonchè contro la decisione 17 febbraio 1966, n. 2312, emessa dal Provveditorato agli studi di Livorno.

(8556)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1967, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 339, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 18 febbraio 1965 del signor Sgarrino Carmelo per l'annullamento del provvedimento n. 30381 del 26 gennaio 1965, con cui il provveditore agli studi di Matera ha accolto il ricorso gerarchico presentato dal signor Di Benedetto Vito avverso la nomina conferita al predetto signor Sgarrino per l'insegnamento di applicazioni tecniche presso la scuola media di Bernalda.

(8558)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1967, la provincia di Pisa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.105.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8827)

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1967, la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 172.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8828)

Autorizzazione al comune di Olmeneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Olmeneta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.143.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8829)

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Vetto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.934.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8830)

Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Formignana (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.548.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8831)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Mesola (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.498.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8832)

Autorizzazione al comune di Ostellato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Ostellato (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8833)

Autorizzazione al comune di Castel San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1967, il comune di Castel San Vincenzo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.564.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8834)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.125.117, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8838)

Autorizzazione al comune di Casalciprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1967, il comune di Casalciprano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 2.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8835)

Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Maiori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.712.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(8836)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Percile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.176.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8837)

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Monchio delle Corti (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.314.322, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8839)

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Suvereto (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.073.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8840)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Tredozio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.375.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8841)

Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1967, il comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.525.316, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8842)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1967, il comune di Soverato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.375.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8843)

Autorizzazione al comune di Simbario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1967, il comune di Simbario (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.801.377, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8844)

Autorizzazione al comune di Sellia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1967, il comune di Sellia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.949.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8845)

Autorizzazione al comune di San Mango d'Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1967, il comune di San Mango d'Aquino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.891.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8846)

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Campolattaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8860)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.963.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8861)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Tocco Caudio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.537.984, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8862)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Cervino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.051.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8863)

Autorizzazione al comune di Calestano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Calestano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.636.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8864)

Autorizzazione al comune di Liveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Liveri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.715.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8865)

Autorizzazione al comune di Torre de' Negri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Torre de' Negri (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 739.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8866)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1967, il comune di Filattiera (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.876.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8853)

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1967, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.259.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8854)

Autorizzazione al comune di Terenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1967, il comune di Terenzo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.170.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8855)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1967, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.870.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8856)

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Genga (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42 388.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8857)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Numana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.951.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8858)

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Massignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.300.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8859)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1967, il comune di San Floro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.013.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8847)

Autorizzazione al comune di Pallagorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1967, il comune di Pallagorio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.339.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8848)

Autorizzazione al comune di Montenero di Bisaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1967, il comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.480.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8850)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1967, il comune di Melissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.717.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8849)

Autorizzazione al comune di Pianoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1967, il comune di Pianoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8851)

Autorizzazione al comune di Mura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1967, il comune di Mura (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.749.216, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8852)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini: Torgiano Bianco - Torgiano Rosso e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini: Torgiano Bianco - Torgiano Rosso, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta disciplinare di produzione dei vini: « Torgiano Bianco » e « Torgiano Rosso »

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Torgiano bianco » e « Torgiano rosso » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Torgiano rosso » deve essere ottenuto dalle uve dei sottoelencati vitigni, nella proporzione a fianco di ciascuno di essi indicata:

Sangiovese . . . . dal 50 al 70 %
Canaiolo . . . . dal 15 al 30 %
Trebbiano toscano . . . . . fino al 10 %

Altri vitigni ad uva rossa (Ciliegiolo, Montepulciano) fino al 10 %.

Il vino « Torgiano bianco » deve essere ottenuto dalle uve dei sottoindicati vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano . . . . . dal 50 al 70 %
Grechetto . . . . dal 15 al 30 %

Altri vitigni ad uva bianca (Malvasia toscana, Malvasia di Candia di sapore semplice, Verdello) fino al 15 %.

Art. 3.

Le uve di cui al precedente articolo, devono essere prodotte nel territorio del comune di Torgiano in provincia di Perugia, con l'esclusione dei terreni alluvionali recenti, posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio.

In particolare la zona di produzione rimane così delimitata: dal punto in cui la strada provinciale Ponte San Giovanni-Torgiano interseca il confine del comune di Torgiano, il confine segue questa strada fino al km. 5,600, quindi imbocca la strada vicinale che attraverso i vocaboli Fornace e Bornello giunge alla provinciale perugina conducente a Torgiano, segue questa strada per m. 475 per prendere poi la strada che conduce alla riva del Tevere passando per il Podere 1889. La linea di confine prosegue quindi lungo la sponda sinistra del fiume Tevere fino alla frazione di Ponte Nuovo, da qui si identifica con il confine comunale di Torgiano fino all'incontro di detto confine con la strada provinciale perugina che conduce a Torgiano. Segue questa strada fino a Ponte di Rosciano e a Madonna del Ponte. Da qui prende la strada vicinale che passa per i vocabili Casella e Palchetti e arriva alla strada provinciale Ponte Nuovo Bastia e segue questa strada fino al suo incontro con confine comunale di Torgiano. Da tale punto percorre il confine del comune di Torgiano fino a ricongiungersi al punto in cui questo tocca la strada provinciale Ponte San Giovanni - Torgiano.

Nella zona sopra delimitata sono da escludere, in sede di iscrizione all'Albo, i vigneti posti a fondo valle e lungo i fossi che scendono sul lato nord della collina di Brufa che a causa della loro giacitura non sono idonei a produrre uve della qualità specifica richiesta.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vitigni destinati alla produzione dei vini « Torgiano bianco » e « Torgiano rosso » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le relative caratteristiche.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli tradizionali della zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Torgiano rosso » non deve essere superiore ai q.li 120 per ettaro in vigneti a coltura specializzata.

Per il vino « Torgiano bianco » la resa di uva ammessa per la produzione non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro.

In tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, semprechè tale resa non sia superiore del 20 % ai quantitativi sopra indicati, nel qual caso tutta la produzione perderà la denominazione.

La resa massima dell'uva in vino per i vini « Torgiano rosso » e « Torgiano bianco » non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del comune di Torgiano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Torgiano rosso » e « Torgiano bianco » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale rispettivamente di gradi 11,5 ed 11.

La vinificazione del vino « Torgiano rosso » deve essere a macerazione parziale, quella del vino « Torgiano bianco » deve essere di regola eseguita in bianco.

Art. 6.

I vini all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) *Torgiano rosso*:

— limpidezza: brillante;
— colore: rosso rubino;
— odore: vinoso, delicato;
— sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
— gradazione alcoolica complessiva minima gradi 12;
— acidità totale: dal 5 al 7 per mille;
— estratto secco netto: da 20 a 25 per mille;
— ceneri: da 1,7 a 2,2 per mille.

2) *Torgiano bianco*:

— limpidezza: brillante;
— colore: giallo paglierino;
— odore: vinoso leggermente gradevole;
— sapore: di gusto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;
— gradazione alcoolica complessiva: minima gradi 11,5;
— acidità totale: dal 5 al 7 per mille;
— estratto secco netto: da 15 a 20 per mille;
— ceneri: da 1,5 a 1,8 per mille.

Art. 7.

Alle denominazioni di origine controllata « Torgiano rosso » e « Torgiano bianco » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » e simili.

Art. 8.

Fino al compimento di sei annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2, purchè essi non superino il 15 % del totale delle viti esistenti nell'azienda e previsti per la produzione dei vini « Torgiano rosso » e « Torgiano bianco ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Art. 9.

Per il vino « Torgiano bianco » e « Torgiano rosso », che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà ovunque confezionato nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 per i non confezionatori e di 48 per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale tutto quanto non confezionato come indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(8781)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 22 agosto 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,19	623,10	623,18	623,11	623 —	—	623,14	623,11	623,15	623,10
$ Can.	579,38	579,75	579,75	579,75	579 —	—	579,80	579,75	579,30	579,25
Fr. Sv.	143,69	143,60	143,57	143,59	143,60	—	143,595	143,59	143,66	143,63
Kr. D.	89,77	89,74	89,76	89,755	89,80	—	89,765	89,755	89,76	89,75
Kr. N.	87,15	87,12	87,18	87,14	87,15	—	87,15	87,14	87,14	87,12
Kr. Sv.	120,94	120,91	120,85	120,89	120,90	—	120,90	120,89	120,86	120,85
Fol.	173,24	173,25	173,26	173,28	173,20	—	173,26	173,28	173,24	173,25
Fr. B.	12,55	12,554	12,5550	12,5525	12,55	—	12,5570	12,5525	12,55	12,55
Franco francese	127,02	126,98	127,01	127 —	126,90	—	126,98	127 —	127,01	127 —
Lst.	1735,95	1735,15	1735,20	1735,15	1735 —	—	1735,15	1735,15	1735,80	1735,25
Dm. occ.	155,72	155,80	155,76	155,755	155,75	—	155,775	155,755	155,73	155,77
Scell. Austr.	24,15	24,14	24,13	24,1275	24,15	—	24,1275	24,1275	24,14	24,14
Escudo Port.	21,65	21,64	21,65	21,65	21,75	—	21,64	21,65	21,65	21,65
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,41	10,405	10,42	—	10,4025	10,405	10,40	10,40

Media dei titoli del 22 agosto 1967

Rendita 5 % 1935	103,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,35
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1967

1 Dollaro USA	623,125
1 Dollaro canadese	579,775
1 Franco svizzero	143,592
1 Corona danese	89,76
1 Corona norvegese	87,145
1 Corona svedese	120,895
1 Fiorino olandese	173,27
1 Franco belga	12,555
1 Franco francese	126,99
1 Lira sterlina	1735,15
1 Marco germanico	155,765
1 Scellino austriaco	24,127
1 Escudo Port.	21,645
1 Peseta Sp.	10,404

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a centoventuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a centoventuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro di cui alla tabella « C » annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare gli aspiranti muniti di diploma di istruzione secondaria di 2° grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, diplomate degli istituti tecnici femminili, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda, nonchè gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, altresì, il possesso dei seguenti altri requisiti:

1) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non superato il 32°, salve le elevazioni previste dal quinto comma del presente articolo,

2) essere cittadini italiani. — Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

4) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

5) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento nel servizio;

6) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il predetto limite massimo di età di trentadue anni è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a trentasette anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319, per i connazionali rimpatriati dal Marocco e dal Sudan dopo il 30 marzo 1963 e da Zanzibar (Tanzania) dopo il 12 gennaio 1964 o che rimpatrieranno in avvenire, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con quelle di cui ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatmente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella « A » allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8). 9), 10) e 11) della tabella « B » del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

b) per i mutilati e invalidi civili;

c) per i profughi indicati al precedente numero due, lettera «e», i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio;

e) per i mutilati e invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione Divisione X, via Flavia n. 6, redatte su carta da bollo da L. 400 secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del prescritto titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica Amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

l) il proprio domicilio o l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del Sindaco.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabiilto dal successivo art. 7.

Art. 4.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

A) da un presidente, scelto tra gli impiegati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a ispettore generale;

B) da due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

C) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) elementi di economia politica.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato nella prova orale una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco predetto nell'albo dell'Amministrazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina elencati nel successivo art. 8.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

Art. 8.

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza di cui al precedente art. 7 sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

3) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137; attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319; attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dalla autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306; attestato, in bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dalla autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione.

4) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

5) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'Associazione;

6) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'Associazione;

9) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

13) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

14) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 5, in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

15) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5, in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

17) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

18) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

19) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5, in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

20) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

21) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato dell'Amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, in carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbiano superato il 32° anno di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi del lavoro, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400, salvo che non l'abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invio indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui allo art. 9.

Art. 11.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'Ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1967
Registro n. 8 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 24

ALLEGATO n. 1

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X - Via Flavia n. 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a centoventuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma . . . . in data . . . . presso l'Istituto . . . . via . . . . (Comune . . . .), di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a Ufficio del lavoro periferico e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Visto, *Il Ministro*: Bosco

(7404)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.